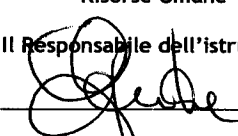
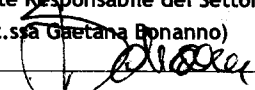


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 307

Oggetto: Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Messina per la formazione degli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Bilancio Sub aggregato di spesa C.E. Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Risccontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetana Bonanno) 	Seduta del giorno <u>20 APR. 2017</u> Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario Del sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione
---	--

Premesso che, con nota pec del 30/03/2017, registrato al protocollo generale al n.0004895 del 31/03/2017, l'Università degli Studi di Messina ha trasmesso uno schema di atto convenzionale al fine di consentire agli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia lo svolgimento delle attività di formazione specialistica presso le UU.OO.CC. di questa Azienda;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art.20, comma 3-bis, del D. Lgs.n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n.90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 in cui è stato definito lo schema tipo contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola e che detto contratto, siglato dai medici in formazione, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, l'Azienda presso la quale il medico in formazione svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico e alle stesse condizioni del proprio personale, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante la permanenza nelle strutture dell'Azienda;

Atteso che, dall'1 luglio 2014 questa Azienda opera in regime di autoassicurazione per disposizioni del competente Assessorato Regionale alla Salute, relativamente alla copertura RCT/O, gli Specializzandi dell'indirizzo Medico, saranno assoggettati alla medesima disciplina applicata ai dipendenti di questa Azienda;

Ritenuto, per quanto sin esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, giusta schema di convenzione allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, con valenza annuale decorrente dalla data di sottoscrizione;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso le Unità Operative citate in premessa;

Su proposta del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che ne attesta la legittimità e la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa , che qui si intendono ripetuti e trascritti:

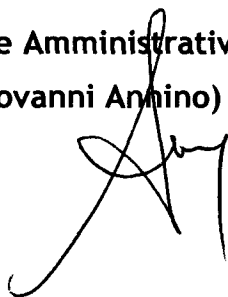
Autorizzare la stipula di accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Messina, giusta schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di svolgere il tirocinio formativo presso le UU.OO. di questa Azienda e, conseguentemente, procedere alla sottoscrizione, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Fissare la valenza dell'accordo di che trattasi per gli anni uno dall'apposizione dell'ultima firma.

Trasmettere copia del presente atto, in uno ad un esemplare debitamente sottoscritto dell'accordo convenzionale, all'Università degli Studi di Catania e darne comunicazione alla Direzione Sanitaria aziendale, al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Centro e al Direttore Medico P.O. Garibaldi Nesima.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per le motivazioni di cui in espositiva.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



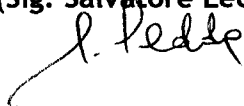
Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda da giorno _____
e per i successivi 10 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



**Università degli Studi
MESSINA**



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

E

ARNAS GARIBALDI DI CATANIA

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art.20, comma 3-bis, del D. Lgs.n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto che tra l'Università di Messina e ARNAS Garibaldi di Catania viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività (formativa) della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia tramite la frequenza e l'utilizzazione delle strutture della citata fondazione con requisiti idonei;
- Visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 in cui è stato definito lo schema tipo contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola e che detto contratto, siglato dai medici in formazione, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

- Vista la deliberazione assunta dal Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e del Consiglio della Scuola (vecchio ordinamento) nelle sedute del 22 giugno 2016 ;
- Viste le deliberazioni assunte dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'Università degli Studi di Messina nella seduta del 13 luglio 2016 ;
- Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Messina nella seduta del 01 febbraio 2017 con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, Codice Fiscale 80004070837

E

ARNAS Garibaldi di Catania, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Giulio Santonocito domiciliato per la carica, in Piazza S. Maria di Gesù 5/7 Catania

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Finalità dell'accordo

Tra l'Università di Messina e ARNAS Garibaldi di Catania viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità di potenziare l'attività (formativa) della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;

Art.3 – Oggetto dell'accordo

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività professionalizzanti i medici in formazione specialistica presso la scuola di Specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia" dell'Università degli Studi di Messina indicati dal Comitato Ordinatore sulla scorta dell'esigenze formative previste dagli standard professionalizzanti;

Art.4 – Durata della frequenza

Il medico in formazione specialistica può frequentare, in regime di convenzione, ARNAS Garibaldi di Catania per un periodo non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art.5 – Luoghi di frequenza

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art.6 – Modalità di svolgimento delle attività di frequenza

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato della scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art.7 – Natura giuridica del rapporto di frequenza

La frequenza della Casa di Cura non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione degli standard professionalizzanti previsti dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art.8 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Coordinatore della scuola di specializzazione.

Art.9 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio della frequenza dovrà essere formalizzata dal soggetto promotore attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, da parte del Coordinatore della scuola di specializzazione comprendente i nominativi dei tirocinanti e del tutore universitario, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art.10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore, designato dal Comitato Ordinatore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art.11 – Tutela assicurativa

Ai sensi dell'Art.41, comma 3 del D. Lgvo 368/99 ARNAS Garibaldi di Catania è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art.12 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro un'adeguata informazione secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Art.13 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il periodo di frequenza, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art.14 – Obblighi del Medico in Formazione Specialistica

Durante lo svolgimento della frequenza i medici in formazione sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i medici in formazione sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art.15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art.16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni 1 con decorrenza dalla data della stipula.

Art. 17 – Norma Finale

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

ARNAS GARIBALDI CATANIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE
(Prof. Pietro Navarra)

Firmato da:Emanuele Nicolo' Scribano
Organizzazione:UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Motivo:prorettore vicario
Data: 30/03/2017 12:24:14